



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE N. 1140 del 30/12/2019

Determina N. 532 del 24/12/2019

PROPOSTA N. 1568 del 24/12/2019

OGGETTO: Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti - mese di dicembre - Impegno di spesa

PREMESSO CHE:

- con provvedimento del Sindaco n° 16865 del 09/12/2019, di nomina dell'Ing. Mariani Caterina a Responsabile dell'Area II° - Settore III° - LL.PP. – Ambiente ed Ecologia, incaricato delle posizioni organizzative, come stabilito dagli artt. 8 e 10 del C.C.N.L. del 31.03.1999;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 17/05/2019, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019/2021;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, fissa il principio generale di organizzazione degli uffici e dei servizi secondo cui spettano agli Organi Elettivi i poteri di indirizzo e di controllo, mentre la gestione amministrativa è attribuita, nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del richiamato decreto, ai Responsabili degli Uffici o dei Servizi;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Deliberazione n. 101 del 23/11/2018 con la quale la Giunta Municipale ha inteso approvare il progetto tecnico di cui sopra;

VISTA la nota n. 568 del 25/11/2018, pervenuta al protocollo del Comune di Montorio al Vomano in data 26/11/2018 con il n. 16399, con la quale la società Montagne Teramane Ambiente S.p.A. ha rimesso la propria offerta, elaborata sulla base del già citato progetto tecnico;

VISTA la Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. concernente la disciplina della gestione dei rifiuti.

VISTI, in particolare:

- l'articolo 198, ai sensi del quale i comuni concorrono alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, ed ai sensi del quale fino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113 comma 5 D.Lgs. 267/2000, e s.m.i.;
- l'articolo 200, in merito alla organizzazione della gestione dei rifiuti urbani sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO), delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195 comma 1 lettere m), n) ed o);
- l'articolo 201, che prevede che, al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni disciplinino le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, e prevede che gli stessi enti locali costituiscano le Autorità d'ambito, dotate di personalità giuridica, costituite in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alle quali gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze degli enti locali in materia di gestione integrata dei rifiuti;
- l'articolo 202, ai sensi del quale l'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali.

VISTO che la Regione Abruzzo, in linea con le disposizioni summenzionate, con L.R. 45/2007 aveva stabilito che alle Autorità d'Ambito (A.d.A) era attribuito l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, con procedure ad evidenza pubblica e secondo criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza;

DATO ATTO che la L.R. 42/2010 ha disposto la soppressione delle Autorità d'Ambito demandando alle Regioni la funzione di attribuire con legge il servizio di gestione integrata dei rifiuti impedendo di conseguenza l'attivazione della gestione unica del servizio da parte dell'A.d.A.

DATO ATTO che la vigente normativa nazionale, comunitaria e regionale in materia di gestione dei rifiuti urbani, pur in presenza della soppressione delle ATO, conferma il principio e l'obiettivo di superamento della frammentazione delle gestioni, infatti, il D.L. 13/08/2011 n. 138 convertito in legge 14/09/2011 n. 148 e ss.mm.ii ha sottolineato l'importanza della organizzazione dei servizi pubblici locali con rilevanza economica, in bacini territoriali ottimali ed omogenei capaci di consentire economie di scala e massimizzazione dell'efficienza. In base all'art.3 bis, c.1 D.L. 138/2011, le Regioni avrebbero dovuto individuare obbligatoriamente ambiti sovracomunali, e con essi gli enti regolatori di questi ultimi, per l'organizzazione del ciclo dei rifiuti per aree più vaste rispetto alla tradizionale competenza territoriale del singolo Comune.

CONSIDERATO che:

- la Regione Abruzzo con L.R. 36/2013 ha stabilito da un lato che "le funzioni già esercitate dall'A.d.A. di cui all'articolo 7, della L.R. 45/2007 sono trasferite ai comuni che le esercitano obbligatoriamente tramite l'AGIR, istituita ai sensi dell'articolo 4, L'AGIR svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio"; dall'altro ha disciplinato il regime transitorio prevedendo che (art. 17 della suddetta legge) "I soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente sino all'istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'AGIR di cui all'articolo 4";
- l'Assemblea dell'AGIR si è insediata in data 31/05/2018;
- in data 30/07/2018 sono state effettuate l'elezione del Presidente dell'Assemblea e la nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
- per la piena completa operatività dell'AGIR è necessario compiere numerosi adempimenti, tra quali, da primo, la nomina del Direttore Generale;

RICORDATO che:

- l'articolo 17, comma 13, della L.R. 36/2013 stabilisce che "Trascorsi sei mesi dalla data di insediamento dell'Assemblea dell'AGIR di cui all'art. 4 è fatto divieto ai Comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto;
- l'articolo 17, comma 14, della L.R. 36/2013 stabilisce che "Trascorsi sei mesi dalla data di insediamento dell'Assemblea dell'AGIR di cui all'art. 4 è fatto divieto ai Comuni di aggiudicare in via provvisoria gare ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto;

DATO ATTO che, in attesa della piena operatività della disciplina regionale, l'Amministrazione Comunale di Montorio al Vomano ha inteso gestire il servizio raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti urbani attraverso l'affidamento dell'intero servizio alla società in House Mo.Te. Spa da individuarsi nel rispetto delle procedure di cui all'art. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. e nel rispetto delle linee guida ANAC n. 7 recanti *linee Guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni giudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016*".

CONSIDERATO:

- che il Comune di Montorio al Vomano partecipa direttamente al capitale del Montagne Teramane Ambiente S.P.A. (abbreviata MO.TE. Ambiente S.p.A.) - P.Iva e C.F. 00884890674, con sede legale nel Comune di Teramo - C.so Cerulli n. 59, avendo sottoscritto n. 450 azioni ordinarie con diritto di voto, con una percentuale pari a 8,64% di capitale sociale;
- che trattasi di società a capitale interamente pubblico operativa nei servizi pubblici locali d'interesse generale;
- che MO.TE. Ambiente S.p.A. svolge oltre l'80% della propria attività in favore dei Comuni soci;
- che il Comune di Montorio al Vomano esercita nei confronti di MO.TE. Ambiente S.p.A. il controllo analogo;
- che la società partecipata è stata sottoposta alla revisione straordinaria di cui all'art. 24 del D.Lgs. 19

agosto 2016 n. 175, come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100; infatti, con deliberazione di consiglio nr. 42 del 28/09/2017 il Consiglio comunale ha approvato la Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, ex art. 24 del D.Lgs. 19\08\2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16\06\2017 n. 100, confermando il mantenimento della partecipazione in Mo.Te. Ambiente spa;

RITENUTO che;

- il servizio di gestione integrata dei rifiuti attraverso l'affidamento diretto *in house* costituisce il modello gestionale più idoneo a soddisfare le esigenze del territorio;
- il servizio di gestione integrata dei rifiuti attraverso l'affidamento diretto *in house* valorizza pienamente il ruolo e le responsabilità degli enti locali nell'organizzazione e nella gestione del servizio, attribuendo agli stessi, oltre alle competenze legislativamente previste in tema di pianificazione, programmazione e organizzazione del servizio, anche la funzione di sostanziale gestione del servizio medesimo;
- l'affidamento diretto *in house* per il servizio di gestione integrata dei rifiuti si sostanzia attraverso una società a partecipazione interamente pubblica, sottoposta al c.d. controllo analogo da parte dei suoi soci pubblici, che costituisce lo strumento più idoneo per aggregare, secondo le modalità e le procedure che saranno definite negli atti convenzionali;

RICHIAMATO il quadro normativo in materia di affidamento *in house* dei servizi di interesse generale inciso sia dal D.Lgs. n. 175/16 sia dal D.Lgs. n. 50/16 e l'articolo 42 del TUEL che attribuisce proprio al consiglio comunale la competenza in ordine all'organizzazione dei pubblici servizi e all'affidamento di attività o servizio mediante convenzione;

DATO ATTO che:

- si è assistito ad un'evoluzione dell'istituto sfociata nella constatazione che esso - pur costituendo una deroga al principio dell'evidenza pubblica - non rappresenta più un modello eccezionale di affidamento di appalti e servizi, bensì, un modello organizzativo che le pubbliche amministrazioni possono assumere in via ordinaria, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'agire amministrativo (Consiglio di Stato n. 3554/2017)
- in tale ordine di idee, il Legislatore nazionale ha codificato tale modalità organizzativa prevedendo l'istituzione presso l'ANAC di un elenco delle Stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*, così da garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici. L'iscrizione al predetto elenco, nelle modalità e secondo i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto, consente all'Amministrazione di procedere successivamente mediante affidamenti diretti dei contratti a favore dell'ente strumentale;
- in tal modo, il Legislatore nazionale ha dunque demandato all'Autorità di settore il compito di redigere l'elenco delle Amministrazioni che sono titolate ad affidare *in house*, nonché di vigilare sui successivi affidamenti da effettuare nel rispetto del comma 2 dell'art. 190 che prevede: «*ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche*».

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 28/09/2018, recante "Affidamento del servizio gestione rifiuti - atto di indirizzo per la scelta della forma di gestione "in house providing";

DATO ATTO che in data 27/11/2018, con domanda prot. #1,457, il Comune di Montorio al Vomano ha formalizzato la domanda di iscrizione nell'elenco delle amministrazioni giudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*, previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida ANAC n. 7 approvate da Consiglio dell'Autorità con delibera n. 235 del 15/2/2017 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 951 del 20/9/2017;

DATO ATTO che l'art. 192 comma 1 stabilisce che la domanda di iscrizione, in attesa della verifica da parte dell'ANAC della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco, consente comunque alle

amministrazioni aggiudicatrici ed agli enti aggiudicatari sotto la propria responsabilità di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale;

VISTO l'art. 192 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, che recita testualmente: "Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche";

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 29/11/2018, recante "Servizi Municipali di Igiene Urbana – Affidamento in house providing alla società Montagne Teramane e Ambiente S.p.A.";

VISTA la convenzione per i Servizi Municipali di Igiene Urbana, sottoscritta tra le parti in data 19/04/2019;

CONSIDERATA la necessità di impegnare la somma necessaria per la successiva liquidazione del servizio in svolgimento nel mese di dicembre, ai fini della successiva liquidazione;

RISCONTRATA l'esclusione, dall'ambito di applicazione della legge 13 agosto 2010, n.136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, delle movimentazioni di denaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture ovvero i cosiddetti affidamenti in house;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/00 n° 267;
- il vigente Regolamento Comunale dei contratti;
- lo statuto dell'Ente e il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1. **DI RITENERE** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI IMPEGNARE** per quanto riportato in premessa riportato la somma complessiva di € 62.677,84 ai capitoli di seguito indicati:

CREDITORE	CAPITOLO	IMPORTO
MO.TE. Ambiente S.p.A.	2609	€ 4.017,71
MO.TE. Ambiente S.p.A.	2610	€ 58.660,13

3. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
4. **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, mediante la sottoscrizione dello stesso;

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune ed è trasmessa all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Caterina Mariani e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0861/502217.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1568 del 24/12/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio Ing. MARIANI CATERINA in data 24/12/2019.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1568 del 24/12/2019 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2019	2609	905	1	09	03	1	03	1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	4.017,71
2019	2610	906	1	09	03	1	03	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	58.660,13

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario **DI GESUALDO WILMA** il 30/12/2019.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1855

Il 30/12/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1140 del 30/12/2019 con oggetto: **Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti - mese di dicembre - Impegno di spesa**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da BASTONI GUIDO il 30/12/2019.